



COMUNE DI SPIRANO

Esercizio del diritto di voto da parte di elettori affetti da gravi infermità

IL SINDACO

Vista la legge 5 febbraio 2003, n. 17

RENDE NOTO

che, al fine di facilitare al massimo l'esercizio del diritto di voto degli elettori che necessitano di assistenza in cabina, è possibile presentare una richiesta al proprio Comune di iscrizione elettorale, per ottenere l'annotazione permanente del diritto di voto assistito mediante l'apposizione di un corrispondente simbolo sulla tessera elettorale;

AVVERTE

che tale richiesta deve essere corredata dalla certificazione sanitaria attestante l'impossibilità da parte dell'elettore di esercitare autonomamente il diritto di voto.

SPIRANO, li 16/08/2022

IL SINDACO

Yuri Grasselli

VOTO ASSISTITO (CON ACCOMPAGNATORE) PER GLI ELETTORI AFFETTI DA INFERMITA' FISICA

Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti che potrebbero verificarsi in occasione dell'espressione del voto con il Presidente del Seggio Elettorale in occasione delle prossime consultazioni elettorali, è utile fare alcune precisazioni circa il voto relativo agli elettori affetti da infermità alla luce delle innovazioni introdotte con la legge 17/2003 e con il D.L. n. 1/2006.

Sono da considerarsi elettori fisicamente impediti:

- i ciechi
- gli amputati delle mani
- gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità (fisica) che non consenta l'espressione del voto in forma autonoma.

L'impedimento (fisico), quando non sia evidente, potrà essere dimostrato con certificato medico rilasciato gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto dal funzionario medico dell'ASL che attesti l'infermità fisica quale causa di impedimento all'esprimere il voto senza assistenza. L'impedimento fisico, in ogni caso, deve essere riconducibile alla capacità visiva dell'elettore oppure al movimento degli arti superiori, essendo escluse le infermità che influiscono sulla sfera psichica dell'elettore.

Coloro che siano in possesso di libretto nominativo rilasciato dal Ministero dell'Interno in favore di ciechi civili per cecità assoluta ovvero siano titolari di tessera elettorale su cui è già stato apposto il simbolo o codice per il diritto di voto assistito non necessitano di alcuna certificazione medica.

Gli elettori di cui sopra possono esprimere il voto con l'assistenza di un altro elettore liberamente scelto, purché iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica (il Presidente del Seggio verificherà la tessera elettorale dell'accompagnatore).

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, infatti, è fatta apposita annotazione dal Presidente del seggio nel quale l'elettore di fiducia ha assolto tale compito.

Inoltre, In base alla legge n. 17/2003 devono essere ammessi al voto assistito (quindi con accompagnatore) tutti coloro che esibiscono la tessera elettorale con il timbro ADV apposto sulla stessa dal Comune di iscrizione nelle liste elettorali, senza alcuna valutazione da parte del Presidente del Seggio.

L'annotazione del diritto al voto assistito (timbro ADV sulla tessera elettorale) viene apposta sulla tessera elettorale dell'elettore **su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione (certificato medico dell'ASL) a cura del Comune di iscrizione nelle liste elettorali.**